Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

Anno 120° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 4 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1978, n. **1087**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che presso la facoltà di agraria è istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di viticoltura.

Pertanto, il numero dei posti di professore di ruolo della suddetta facoltà è aumentato da 10 + 3 a 11 + 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1979
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. 255.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

malattie del ricambio;

antropologia criminale;

foniatria.

Nello stesso elenco l'insegnamento di scienza dell'ortogenesi muta la denominazione in quella di auxologia normale e patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1979
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Revisione della misura dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, concernente la revisione della misura dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Considerato che nell'art. 1 del suddetto decreto è stato fatto riferimento ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, laddove occorreva più esattamente richiamare il disposto dell'art. 2 della stessa legge n. 324;

Considerato altresì che nell'art. 2 del suddetto decreto è stato fatto riferimento al diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, laddove occorreva più esattamente richiamare il disposto dell'art. 3 della stessa legge n. 324;

Ritenuta la necessità di apportare le dovute correzioni al testo del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il riferimento all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, contenuto nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 2 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324.

Il riferimento all'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, contenuto nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 3 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

COLOMBO — PANDOLFI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1979
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 308

(5391)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1979.

Sostituzione di due componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì

5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di membri della suddetta commissione, dell'avv. Luigi Buonvino e dell'avv. Raffaello Bronzini, entrambi vice avvocati generali dello Stato a riposo, i quali hanno raggiunto, rispettivamente, in data 16 dicembre 1978 e in data 6 febbraio 1979, il limite massimo di età stabilito dagli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Viste le note numeri 354 e 981 in data 19 gennaio e 15 febbraio 1979, con le quali l'Avvocato generale dello Stato ha designato, per la nomina a componenti del citato consesso tributario, l'avv. Giuseppe Del Greco e l'avv. Benedetto Baccari, sostituti avvocati generali dello Stato;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che l'avv. Giuseppe Del Greco e l'avvocato Benedetto Baccari non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Del Greco e l'avv. Benedetto Baccari, sostituiti avvocati generali dello Stato, sono nominati, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, membri della commissione tributaria centrale, in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Luigi Buonvino e dell'avv. Raffaello Bronzini.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 102

(6040)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 15 giugno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) si costituì tra alcuni gruppi consiliari una coalizione che rese possibile la formazione degli organi ordinari.

Nel febbraio del 1979 si determinò una frattura nella coalizione di maggioranza che portò alle dimissioni della giunta municipale, prima, e del sindaco, poi, delle quali prese atto il consiglio comunale rispettivamente nelle sedute del 10 febbraio e del 28 marzo c.a.

Successivamente ogni tentativo di eleggere nuovi organi riusciva infruttuoso.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute, si concludevano con esito negativo.

Nella seduta del 20 aprile c.a. quel consiglio comunale procedeva alla sola elezione degli assessori effettivi e supplenti.

Tali deliberazioni venivano, però, annullate dall'organo regionale di controllo in quanto poste in essere in violazione dell'art. 4, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il prefetto di Reggio Calabria, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, con decreto n. 574/Gab. del 15 maggio 1979, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria del consiglio comunale per i giorni 24 e 31 maggio c.a., in prima e seconda convocazione, per procedere all'elezione del sindaco e della giunta municipale, con l'espressa diffida, notificata a tutti i consiglieri, che, in caso di inadempienza, sarebbe stata promossa la procedura di scioglimento del consiglio comunale, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche tali due sedute riuscivano infruttuose per mancanza del quorum legale necessario per la validità delle sedute medesime.

Pertanto il prefetto, constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostruzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Bova Marina in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Zema.

Roma, addì 19 giugno 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Zema è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1979

PERTINI

ROGNONI

(5934)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Integrazione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, concernente il rinnovo del suddetto comitato;

Vista la comunicazione della Confederazione nazionale coltivatori diretti, in Roma, con la quale vengono designati il dott. Pier Paolo Carelli, membro effettivo, ed il dott. Enzo Maria Bonanni, membro supplente;

Considerata l'opportunità di provvedere all'integrazione della composizione del comitato predetto;

Decreta:

Il dott. Pier Paolo Carelli ed il dott. Enzo Maria Bonanni, sono chiamati a far parte del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli rispettivamente in qualità di membro effettivo e membro supplente, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1979
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 33

(5340)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso il dott. Sabino Scarponi, direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1978, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 164, con il quale il dott. Nicola Geremicca è stato nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile nella sua qualità di direttore generale del lavoro marittimo e portuale in sostituzione del dott. Sabino Scarponi collocato a riposo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1979, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 45 e ministeriale in data 20 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1979, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 46, con i quali il dott. Angelo Franchi è stato nominato dirigente generale e preposto alla direzione generale del lavoro marittimo e portuale in sostituzione del dott. Nicola Geramicca, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Angelo Franchi, direttore generale del lavoro marittimo e portuale è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Nicola Geremicca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 172

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità dell'Abruzzo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1957 datata 2 aprile 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Pescara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della Confindustria dott. Filippo Andreoni, dimissionario, con il rag. Giovanni Salomone;

Decreta:

Il rag. Giovanni Salomone è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo, quale rappresentante della Confindustria, in sostituzione del dott. Filippo Andreoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5298)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1960, n. 151, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto, ha chiesto di essere autorizzato ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a cinquanta volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve;

Considerato che, pur contenendo l'aumento del cennato limite da trenta a quaranta volte, sarà ugualmente garantito per un congruo periodo di tempo un sufficiente grado di elasticità operativa, in relazione all'attuale margine disponibile di emissione dei titoli ed agli impegni assunti dall'Istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a quaranta volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5159)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Vista la nota con la quale il sig. Fernando Bianchi membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 450/15/AG del 28 febbraio 1979, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Aldo Surdo in sostituzione del sig. Fernando Bianchi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Aldo Surdo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Fernando Bianchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1977, con il quale l'avv. Raffaello Trioli venne nominato, fra gli

altri, componente il consiglio di amministrazione del suddetto istituto, su designazione del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1978, con il quale il dott. Alfiero Ghelardini è stato nominato, su designazione del Ministro del commercio con l'estero, componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in sostituzione dell'avv. Raffaello Trioli;

Considerato che l'avv. Raffaello Trioli, giusta lettera in data 19 marzo 1979 del Ministro del commercio con l'estero, è stato sostituito in quanto collocato fuori ruolo a Ginevra alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'ONU, e non in quanto dimissionario, come invece indicato nel ricordato decreto del 14 dicembre 1978;

Attesa l'esigenza di sanare tale situazione mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento di nomina del dott. Alfiero Ghelardini a componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, previo annullamento del suddetto decreto del 14 dicembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1978 relativo alla nomina del dott. Alfiero Ghelardini a componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in sostituzione dell'avv. Raffaello Trioli è annullato.

Art. 2.

Il dott. Alfiero Ghelardini è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, su designazione del Ministro del commercio con l'estero ed in sostituzione dell'avv. Raffaello Trioli, collocato fuori ruolo a Ginevra alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'ONU.

Il dott. Ghelardini scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con decreto in data 3 giugno 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5339)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Proroga del termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1976, relativo alla dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della prima rete TV di Isca sullo Ionio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1976 con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della prima rete TV di Isca sullo Ionio (Catanzaro);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, la espropriazione e l'imposizione di servitù nonchè le opere inerenti all'installazione degli impianti di cui trattasi debbono essere compiute nel termine di tre anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista l'istanza datata 5 febbraio 1979, con la quale la R.A.I. chiede la proroga di un anno dei termini sopra citati in quanto, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è stato possibile addivenire alla definizione della procedura espropriativa ed alla imposizione della servitù;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359 per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1976, citato nelle premesse, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(5300)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rovigo;

Viste le dimissioni del dott. Gino Ballotta da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota n. 1695 del 17 gennaio 1979, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Giovanni De Grandi in sostituzione del dott. Gino Ballotta, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni De Grandi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rovigo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del dott. Gino Ballotta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Firenze;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Firenze sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.310

salariati fissi:

comuni . . . . L. 16.176
qualificati . . . . » 17.590
specializzati . . . . » 18.978

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5239)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Salerno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Salerno sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.603

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.321
qualificati . . . . » 16.555
specializzati . . . . » 17.704

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5236)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pisa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Pisa sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.216

salariati fissi:

comuni . . . . L. 16.389
qualificati . . . . » 17.816
specializzati . . . . » 19.105

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5241)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione per esprimere il parere delle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 19 novembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, che contiene norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche suddette;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Pietro Masi, primo dirigente del servizio autonomo della navigazione interna del Ministero dei trasporti;

Vista la nota prot. n. 524/NO72, in data 8 maggio 1979, del Ministero dei trasporti;

Decreta:

L'avv. prof. Ettore Maria Fiastri, primo dirigente del servizio autonomo della navigazione interna del Ministero dei trasporti è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Pietro Masi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

Il Ministro dei trasporti
e, ad interim,
della marina mercantile
PRETI

(5615)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Concessione per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 31 marzo 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di S. Maria La Bruna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramiche partenopee di S. Maria La Bruna (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata.

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di S. Maria La Bruna (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979 e 5 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 28/1979. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento n. 3330/74 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 19 dicembre 1974, e le successive integrazioni, riguardanti in particolare l'art. 38 di tale regolamento;

Viste le decisioni del Consiglio dei Ministri C.E.E. con le quali sono stati stabiliti i prezzi nel settore bieticolo-saccarifero per la campagna 1979-80;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, e successivi, concernenti l'istituzione della Cassa conguaglio zucchero nonché le contribuzioni e le erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera italiana in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15/1978 del 4 luglio 1978;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 26 aprile 1979, con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi dello zucchero in relazione alle decisioni adottate in sede comunitaria per la regolamentazione della campagna bieticolo-saccarifera 1979-80;

Ritenuto necessario adeguare l'ammontare del sovrapprezzo in relazione alle previste esigenze della Cassa conguaglio zucchero;

Tenuto conto delle istanze degli operatori economici interessati ad una revisione di talune voci di costo inserite nella struttura del prezzo;

Ritenuto necessario, ai fini dell'unificazione e perequazione dei prezzi, per lo zucchero in giacenza alle ore zero del 4 luglio 1979 disporre il versamento alla Cassa conguaglio zucchero, di contribuzioni calcolate tenendo conto delle differenze dei nuovi prezzi nazionali rispetto a quelli precedentemente in vigore, fatto salvo l'importo dell'aumento dei prezzi alla produzione stabiliti in sede comunitaria per la campagna 1979-80, ed esentando lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame, nonché le scorte operative per le industrie utilizzatrici;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P., onde evitare che anticipate notizie sull'aumento dei prezzi dello zucchero determinino turbative di mercato;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Con decorrenza dal 4 luglio 1979, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, per il consumo alimentare diretto e per qualunque altra diversa destinazione comprensivi del sovrapprezzo di cui al successivo punto 4), dell'imposta di fabbricazione, dell'IVA, nonchè della quota trasporto, risultano come appresso su tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone.

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 725 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali il prezzo di L. 725 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto;

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezioni tara per merce . . . L. 750 a kg
per confezioni a peso netto . . . . . » 775 »

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezione a peso netto . . . . L. 765 a kg

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg.

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
per confezione tara per merce . . L. 703,3789 a kg
per confezione a peso netto . . . » 707,1638 »

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezione tara per merce . . L. 726,9159 a kg
per confezione a peso netto . . . » 752,711 »

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezione a peso netto . . . . L. 742,4745

I prezzi si riferiscono a prodotto reso su mezzo di trasporto al magazzino del destinatario; per consegna in centri in cui non esistono depositi di grossisti è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

Qualora, a scelta del venditore, il prodotto sia reso alle condizioni di cui alla seguente lettera *C*), ottavo e nono comma, i prezzi massimi di cui sopra sono ridotti di L. 1,50 al kg.

Per lo zucchero confezionato in pacchi da kg 50 e/o da kg 100 di juta o cotone è confermata la maggiorazione di L. 1 a kg.

I prezzi di cui ai punti *A*) e *B*) di cui sopra sono comprensivi dei compensi per la distribuzione.

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, L. 676,4866 a kg:
a peso netto . . . . . L. 681,2896 a kg netto

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg, tara per merce, L. 696,4521 a kg:
a peso netto . . . . . L. 723,31 a kg netto

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:
a peso netto . . . . L. 712,7319

E' confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o kg 100 di juta o cotone; è altresì confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per le confezioni da ½ e da 1 kg consegnate in cartoni o fardelli da 10 kg nonché per le confezioni da kg 2 consegnate in cartoni o fardelli da kg 20.

Per le confezioni in astucci a peso lordo, il peso netto relativo non può essere inferiore, per ogni kg lordo a gr 960.

I prezzi suddetti si riferiscono a quantitativi minimi di q.li 200 lordi o netti a seconda della confezione; per quantitativi inferiori, con un minimo di q.li 100 i prezzi di cui sopra sono aumentati dell'1,5 %.

Tale maggiorazione, da applicarsi ai prezzi dello zucchero, ivi compresi quelli delle varietà e delle confezioni speciali di cui al punto 3), resta invariata anche per eventuali consegne inferiori a q.li 100. La maggiorazione predetta non potrà essere applicata nel caso in cui la spedizione o la consegna di quantitativi inferiori al limite previsto non sia dovuta a cause attribuibili all'acquirente.

La merce s'intende resa porto franco alla stazione ferroviaria di arrivo più vicina al destinatario sempre che la tratta ferroviaria non sia inferiore a 100 km. Per spedizione a mezzo ferrovia inferiore a q.li 200 lordi o netti, ma superiori o uguali al quantitativo minimo di q.li 100 lordi o netti, sarà a carico del destinatario la differenza tra la spesa di trasporto effettiva e quella determinata applicando alla quantità trasportata il nolo unitario relativo alla spedizione per la stessa percorrenza di un carico da q.li 200.

Per le consegne su mezzi stradali disposti dal cliente, sarà riconosciuto uno sconto « per abbuno trasporto » calcolato sulla distanza dal luogo di spedizione alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di destino della merce, in base alla tariffa ordinaria applicata dalle ferrovie dello Stato per i trasporti zucchero e con le seguenti particolari modalità:

a) nessun abbuono sarà concesso se di importo inferiore a L. 500 complessive o se la consegna avviene nel raggio di 10 km;

b) per le distanze superiori a km 120, lo sconto per abbuono trasporto sarà calcolata con una franchigia del 10 % sul chilometraggio, con un massimo di km 100.

2) I produttori autorizzati a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso (vendite da deposito a dettaglianti) e di distribuzione al dettaglio (vendite dirette al consumo) possono praticare i prezzi massimi indicati rispettivamente alle lettere *B*) e *A*) del punto 1).

3) Per le varietà e le confezioni speciali (pilè, granella, quadretti e bustine, ecc.) sono confermati gli stacchi di prezzo attualmente in vigore rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 lordi.

Per le stesse varietà e confezioni speciali, viene stabilito che, per variare i relativi stacchi di prezzo, i compensi massimi di distribuzione e per adottare la conversione degli attuali prezzi da « tara per merce » a « peso netto », ne dovrà essere data preventiva comunicazione alla segreteria generale del C.I.P.; le modifiche proposte si intenderanno autorizzate se non contestate entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

4) Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *A*) e *B*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 in data 22 giugno 1968, sono fissate nella misura di L. 128,14 per kg netto.

Per lo zucchero conferito all'organismo d'intervento, non sono dovute le contribuzioni predette. Gli acquirenti di zucchero dall'organismo d'intervento sono tenuti invece al versamento alla Cassa conguaglio zucchero delle contribuzioni stesse, qualora lo zucchero sia destinato al mercato interno.

5) Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 tara per merce per le seguenti varietà speciali:

L. 7,60 a kg in meno per lo zucchero cristallino;

L. 15 a kg in più per lo zucchero extra fino.

6) Tutti coloro che alle ore zero del 4 luglio 1979 detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità e tipo, per quantità superiore a 10 q.li debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero - Roma, via dei Maroniti, 40, entro il 20 luglio 1979.

Le dichiarazioni, da effettuarsi con lettera raccomandata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zuccheri, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata da copia del relativo foglio alla data del 3 luglio 1979 del predetto registro, vistata dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione o da altro ufficio competente per territorio.

Coloro che detengono prodotti ancora gravati d'imposta, sotto il controllo dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, sono invece tenuti a presentare il certificato del competente U.T.I.F. con i quantitativi esistenti alle ore zero del 4 luglio 1979.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'U.T.I.F. che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta a cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze, vistata da pubblico ufficiale.

7) *A*) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppo di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno già assolto il sovrapprezzo nella misura di L. 113,50 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del 4 luglio 1979 e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, è dovuta una contribuzione di L. 14,64 al kg netto, pari allo scarto tra il sovrapprezzo già corrisposto e quello in vigore a partire dal 4 luglio 1979.

Per lo zucchero presso le aziende utilizzatrici la contribuzione è dovuta nella misura di L. 2,64 al kg netto.

B) I grossisti, gli importatori ed i dettaglianti tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 6) devono altresì corrispondere in aggiunta a quella di cui alla precedente lettera *A*), le seguenti ulteriori contribuzioni:

grossisti e importatori . . . L. 25,87 a kg netto
dettagliante . . . . » 17,83 »

Lo stesso importo previsto per i grossisti e importatori è dovuto dalle società saccarifere per lo zucchero importato.

Per lo zucchero greggio e gli sciroppi di zucchero i predetti importi sono dovuti sulla quantità di zucchero estrattibile calcolata secondo le norme comunitarie relative alla gestione di spese di magazzinaggio.

8) Le contribuzioni di cui al punto precedente dovranno essere versate secondo le modalità, che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e, comunque non oltre il 30 settembre 1979.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coatta di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

9) Sono esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto 7), lettera *A*), le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, purchè detenuti nei magazzini delle stesse aziende, pari a 2/12 del consumo di zucchero relativo alla campagna 1978-79.

A tal fine le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 6) con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1978 e delle quantità acquistate successivamente fino al 1° luglio 1979 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori.

In alternativa, le aziende utilizzatrici possono optare per l'esenzione di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi di luglio e agosto 1978, senza, tuttavia, che la quantità così da esentare superi il 40 % dei consumi complessivi relativi alla campagna 1978-79.

A tal fine, le aziende interessate debbono integrare la dichiarazione di cui al punto 6) del presente provvedimento con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1978 e gli acquisti dei mesi di luglio e agosto 1978, nonchè delle giacenze esistenti al 31 agosto 1978.

Gli acquisti dovranno essere documentati, a pena di decadenza dal beneficio, con copia delle fatture di acquisto.

Sono altresì esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al punto 7) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono oppure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 7) entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

10) Per lo zucchero acquistato e utilizzato per ottenere prodotti trasformati, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio zucchero procederà al rimborso alle aziende utilizzatrici dell'importo di L. 37 a kg netto, secondo le modalità previste dal provvedimento C.I.P. n. 38/1977.

Per lo zucchero acquistato precedentemente, il rimborso resta dell'importo di L. 25 a kg netto.

Per lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati di importazione, l'entità del sovrapprezzo è fissata in L. 91,14 a kg netto.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(6155)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti. Strasburgo 24 marzo 1971

Il 28 marzo 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 879, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977, ha avuto luogo a Ginevra, presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica il rappresentante italiano ha formulato la seguente dichiarazione:

« Il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di riserva prevista dall'art. 4, par. 4, punto II, dell'accordo di Strasburgo ».

La notifica da parte dell'OMPI, ai sensi dell'art. 13-1*b*) del deposito dello strumento di ratifica è stata effettuata il 30 marzo 1979 e pertanto l'accordo, ai sensi dell'art. 13-1*b*) entrerà in vigore per l'Italia il 30 marzo 1980.

(5954)

Denuncia italiana della convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti di invenzione. Parigi 19 dicembre 1954.

L'8 febbraio 1979, ha avuto luogo a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, la notifica della denuncia, da parte italiana, della convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti di invenzione adottata a Parigi il 19 dicembre 1954 che era stata ratificata il 9 gennaio 1957 a seguito di autorizzazione disposta con legge 19 ottobre 1956, n. 1357, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 14 dicembre 1956.

La denuncia è stata effettuata ai sensi dell'art. 8, par. 2, della convenzione stessa e dell'art. 13, par. 1 (*c*), dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti di Strasburgo del 24 marzo 1971.

Detta denuncia avrà effetto a partire dal 30 marzo 1980, data di entrata in vigore del citato accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971.

(5955)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 9 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Torino:	
Rorà	510.000

Con decreto ministeriale 31 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Chieti:	
Roio del Sangro	17.070.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pisa:	
Buti	50.500.000

Con decreto ministeriale 31 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pisa:	
Buti	59.560.000

Con decreti ministeriali 31 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Santa Paolina	10.880.000
Provincia di Pisa:	
Buti	77.430.000

(Da 753/M a 758/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa So.Co.L. - Società cooperativa laterizi a r.l., in Uzzano.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa So. Co. L. - Società cooperativa laterizi a r.l., in Santa Lucia Uzzano, comune di Uzzano (Pistoia), composto dai signori:

Presidente:

D'Agata dott. Gaetano.

Membri:

Guermandi rag. Franco;
Pucci Michele.

(5601)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi della legge n. 501/77, della sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modifiche nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, che demanda al CIPI, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nell'area del comune di Acerra (Napoli);

Ritenuto che ricorrono per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Acerra (Napoli).

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(5964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 29 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,70	832,70	833 —	832,70	832,75	832,60	832,80	832,70	832,70	832,70
Dollaro canadese	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,65	712,75	712,75	712,75	712,75
Marco germanico	450,50	450,50	451,10	450,50	450,67	450,50	450,54	450,50	450,50	450,50
Fiorino olandese	410,20	410,20	410,85	410,20	410,42	410,20	410,48	410,20	410,20	410,20
Franco belga	28,147	28,147	28,15	28,147	26,906	28,14	28,14	28,147	28,147	28,15
Franco francese	194,43	194,43	194,75	194,43	194,56	194,43	194,50	194,43	194,43	194,45
Lira sterlina	1805,40	1805,40	1807 —	1805,40	1805,15	1805,40	1805,85	1805,40	1805,40	1805,40
Lira irlandese	1700 —	1700 —	1707 —	1700 —	1700,47	—	1700,50	1700 —	1700 —	—
Corona danese	156,88	156,88	156,90	156,88	156,82	156,88	156,86	156,88	156,88	156,88
Corona norvegese	163,18	163,18	162,90	163,18	163,18	163,18	163,25	163,18	163,18	163,20
Corona svedese	194,72	194,72	195,10	194,72	194,70	194,72	194,70	194,72	194,72	194,70
Franco svizzero	500,55	500,55	501,90	500,55	501,20	500,55	500,80	500,55	50 ,55	500,55
Scellino austriaco	61,296	61,296	61,40	61,296	61,35	61,29	61,27	61,296	61,296	61,30
Escudo portoghese	17,20	17,20	17 —	17,20	17 —	17,20	16,95	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,614	12,614	12,61	12,614	12,60	12,61	12,62	12,614	12,614	12,60
Yen giapponese	3,86	3,86	3,84	3,86	3,82	3,86	3,829	3,86	3,86	3,86

Media dei titoli del 29 giugno 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,700
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	78,325
» 6 % » » 1972-87	78,950
» 9 % » » 1975-90	85,700
» 9 % » » 1976-91	86 —
» 10 % » » 1977-92	88,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,80
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100 —
» » » » 1-10-1979	100,50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,700
» » » » 1- 6-1978/80	100,750
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,500
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,375
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,950
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,000
» » » 10 % 1- 1-1981	97,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,90
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	98,875
» » » 12 % 1-10-1983	97,875
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,75
Dollaro canadese	712,75
Marco germanico	450,52
Fiorino olandese	410,34
Franco belga	28,143
Franco francese	194,465
Lira sterlina	1805,625
Lira irlandese	1700,25
Corona danese	156,87
Corona norvegese	163,215
Corona svedese	194,71
Franco svizzero	500,675
Scellino austriaco	61,282
Escudo portoghese	17,075
Peseta spagnola	12,617
Yen giapponese	3,844

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 1983 in data 9 aprile 1979 con la quale il presidente della corte d'appello di Bologna nell'informare che il dott. Sesta Salvatore presidente effettivo di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni propone la sostituzione dello stesso con il dott. Zanardi Nerio, nonchè la sostituzione del dott. Zanardi Nerio, presidente supplente, con il dott. Poppi Umberto;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Zanardi Nerio, consigliere della corte d'appello di Bologna, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte suddetta, in sostituzione del dott. Sesta Salvatore.

Il dott. Poppi Umberto, consigliere della corte d'appello di Bologna, è nominato presidente supplente della stessa commissione, in sostituzione del dott. Zanardi Nerio.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: MORLINO

(5929)

MINISTERO DELLA SANITA

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 5 febbraio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 6 dicembre 1976, con il quale il dott. Eugenio Iandolo, nato il 10 agosto 1942, a Bari, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come medico interno universitario;

Vista l'ordinanza pronunziata il 10 gennaio 1977, n. 4 reg. ord., n. 1698/1976 reg. ric., anno 1977 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Eugenio Iandolo, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 9 novembre 1977, n. 1062, reg. dec. n. 1698/76 reg. ric. anno 1977, pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Iandolo, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, donde risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 85/100 (ottantacinque centesimi);

Decreta:

Il dott. Eugenio Iandolo, nato a Bari il 10 agosto 1942, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1977 con il punteggio di 85/100 (ottantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5496)

OSPEDALI « B.NE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(2087/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica e di ricerche chimico-cliniche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica e di ricerche chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(2083/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto ostetrico ginecologo;
un posto di aiuto anestesista;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(2084/S)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della sezione aggregata di neurologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(2086/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(2090/S)

OSPEDALI DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di medicina malattie infettive;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(2088/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(2082/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2089/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di odontoiatria e stomatologia;

un posto di farmacista addetto al centro antiveleni.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2091/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2092/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 dicembre 1978, n. **50.**

Concessione di un contributo all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Palermo per il potenziamento degli studi e delle ricerche sulle piante di origine esotica interessanti l'agricoltura siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, in favore dell'istituto dell'orto botanico dell'Università degli studi di Palermo un contributo annuo di lire 50 milioni quale concorso nelle spese inerenti agli studi ed alle ricerche sperimentali per la conoscenza delle piante di origine esotica utili alla agricoltura, nonchè per la divulgazione delle nozioni di indole scientifica tecnica ed economica sulle relative coltivazioni e prodotti.

Entro la data del 15 febbraio di ciascun anno, l'istituto dell'orto botanico presenta all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed all'assessore regionale per il bilancio e le finanze, nonchè alla competente commissione legislativa della assemblea regionale siciliana, una relazione consuntiva concernente l'attività e le iniziative svolte nell'anno precedente.

Nella prima applicazione della presente legge il contributo verrà liquidato entro il mese di febbraio 1979 e non si applica il disposto del precedente comma.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1979, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali per l'anno medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3.

La legge regionale 4 aprile 1955, n. 35, è abrogata.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. **51.**

Assegnazione di fondi all'Ente di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione, per gli anni 1973 e 1974, di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 2.260 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 2.260 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, utilizzabili a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 56003 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato di lire 2.260 milioni.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. **52.**

Istituzione di centri di servizio culturale per i non vedenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando la materia non sarà diversamente disciplinata sono istituiti, presso le sezioni di Palermo, Catania e Messina dell'Unione italiana ciechi, tre centri di servizio culturale per non vedenti.

Alla gestione di ciascun centro provvede un comitato composto:

a) da un dirigente dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che lo presiede;

b) *da tre membri in rappresentanza* delle associazioni dei non vedenti, legalmente riconosciute;

c) da tre membri designati dagli organi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) da un docente universitario di oculistica;

e) da tre esperti, di cui almeno uno in discipline umanistiche, eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a due.

I membri di cui alla lettera *d*) del comma precedente sono designati dai competenti consigli di facoltà delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina.

I comitati sono costituiti con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il quale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni, che dovrà essere effettuata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il decreto di costituzione anche in mancanza delle designazioni di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 2.

L'attività di ciascun centro è regolata da un apposito regolamento approvato dal comitato di cui all'articolo precedente a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

Art. 3.

Ciascun centro provvede:

1) all'addestramento dei non vedenti all'uso dell'« Optacon » o di altro più avanzato strumento, al fine di consentire la lettura di segni grafici convenzionali di qualsiasi formato e su qualsiasi tipo di carta;

2) alla registrazione su nastro magnetico di opere scolastiche, universitarie, professionali, politiche, letterarie, teatrali e musicali;

3) alla formazione di una biblioteca in « Braille » di libri e riviste riguardanti le materie di cui al precedente punto 2);
4) all'organizzazione di manifestazioni culturali e per l'uso del tempo libero.

I risultati della gestione dei singoli centri sono approvati annualmente dall'assemblea degli utenti.

Art. 4.

Al funzionamento dei servizi di ciascun centro provvede l'Unione italiana ciechi, la quale dovrà all'uopo destinare appositi locali ed il personale necessario.

Alla dotazione degli strumenti tecnici occorrenti provvede l'amministrazione regionale la quale assegna a ciascun centro le attrezzature necessarie.

All'adeguamento qualitativo e quantitativo della strumentazione tecnica l'amministrazione regionale provvede sulla base delle richieste avanzate da ciascun centro in relazione al numero documentato degli utenti.

Art. 5.

La frequenza a ciascun centro è gratuita ed aperta a tutti i non vedenti.

I corsi di addestramento di cui al n. 1 dell'art. 3 hanno la durata necessaria per l'apprendimento dell'uso dell'« Optacon » e, comunque non superiore a tre mesi.

Detti corsi possono anche svolgersi su deliberazione del comitato di cui al precedente art. 1, presso i comuni che ricadono nella competenza dei singoli centri.

L'ammissione al corso avviene su istanza degli interessati, indirizzata al comitato di gestione.

Le registrazioni ed i libri di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 3 sono normalmente consultati dagli utenti presso il centro. Tuttavia, in caso di comprovato bisogno, tali strumenti possono formare oggetto di prestito per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'art. 2.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai non vedenti residenti in Sicilia da almeno tre anni un contributo pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto di apparecchi « Optacon » per uso personale.

Per la concessione del contributo gli utenti dovranno avanzare apposita istanza al comitato di gestione del centro, il quale provvederà ad inoltrarla all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione munita della attestazione della idoneità del richiedente all'uso dell'« Optacon ».

L'assessorato, nei limiti degli appositi stanziamenti, accoglie le istanze sulla base di una graduatoria che tenga conto del reddito del richiedente, della composizione familiare e della data di presentazione della domanda.

Art. 7.

L'assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'anno 1978, un contributo di lire 50 milioni a favore del consiglio provinciale dell'Unione italiana ciechi di Caltanissetta, per l'impianto presso la detta sezione di una stamperia « Braille ».

Art. 8.

Le attrezzature e la stamperia di cui al precedente articolo, sono acquisite al patrimonio della Regione.

Art. 9.

Per le finalità della presente legge, con esclusione di quanto previsto all'art. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 440 milioni così ripartita:

lire 150 milioni, da assegnarsi in quote uguali, per le spese di primo impianto dei centri;

lire 90 milioni per l'espletamento dei corsi di formazione e per le spese di funzionamento dei centri;

lire 200 milioni per i contributi destinati a favorire l'acquisto di apparecchi « Optacon », da ripartirsi per ogni centro in rapporto al numero dei richiedenti.

Art. 10.

Alla liquidazione all'Unione italiana ciechi delle somme occorrenti per il funzionamento dei servizi di ciascun centro, nonchè per la gestione dei corsi di addestramento, provvede il comitato di gestione di ciascun centro al quale i fondi relativi sono accreditati annualmente dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

I comitati di gestione inoltrano annualmente all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un preventivo delle somme occorrenti per la gestione dei centri e per il funzionamento dei servizi. L'assessorato medesimo accredita i fondi necessari e verifica la rispondenza della gestione dei centri in ordine alle somme accreditate a mezzo di rendiconti inoltrati dai centro suddetti.

Art. 11.

All'onere di lire 50 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1978.

All'onere di lire 440 milioni, a carico dell'esercizio 1979, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali per l'anno medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 53.
Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, contenente provvidenze per l'artigianato.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nell'esercizio finanziario 1979.

Per l'espletamento delle istruttorie di cui al secondo comma dell'art. 4 della sopracitata legge regionale n. 41 del 1975, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni da iscrivere nell'esercizio finanziario 1979.

Nell'espletamento dei compiti istruttori le commissioni provinciali dell'artigianato si avvalgono prevalentemente di tecnici iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla legge n. 285 del 1977.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 11 della già citata legge regionale n. 41 del 1975, è autorizzata, per il periodo 1979-82, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'anno 1979.

Per le finalità di cui all'art. 12 della stessa legge regionale n. 41 del 1975, è autorizzata, altresì, per il periodo 1979-82 la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'anno 1979.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e dall'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è autorizzata, per il periodo 1979-82, a favore dei consorzi tra imprese artigiane, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 750 milioni per l'anno 1979.

Art. 4.

Ferme restando le procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, i contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della legge stessa, sono concessi dai presidenti delle camere di commercio, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1979-82, la spesa complessiva di lire 14.250 milioni di cui lire 11.250 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

All'onere di lire 11.250 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 54.

Provvedimenti in favore delle cooperative di produttori di olive per la campagna 1978-79.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo per concorso interessi di cui all'art. 3, n. 4, lettera *b*) della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è incrementato di lire 250 milioni da destinare esclusivamente alle operazioni di anticipazione ai soci conferenti per la campagna olearia 1978-79.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 75251 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è incrementato di lire 250 milioni e lo stanziamento del capitolo 60751 è ridotto del medesimo importo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 55.

Proroga al 31 dicembre 1979 delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1979, nella misura di L. 5000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 31 dicembre 1978.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. *D*), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge e autorizzata per l'anno 1979, la spesa di lire 4.200 milioni, alla quale si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 56.

Provvedimenti transitori per il funzionamento dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, concernente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie, e fino a quando non sarà diversamente provveduto a norma dell'art. 1 dello stesso decreto, la Regione provvede al pagamento dei gettoni di presenza nonchè, ove dovuti, delle indennità e dei rimborsi di spese per

missioni ai componenti dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica della Sicilia, con le modalità e nella misura in vigore all'atto della pubblicazione del sopradetto decreto.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni, che sarà iscritta nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1979.

Art. 3.

All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si fa fronte con parte dell'incremento delle entrate regionali per l'anno medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

TRINCANATO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. **57**.

Provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del 6 dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere in Sicilia la produzione e l'uso di impianti ad energia solare in edilizia, nell'industria ed in agricoltura e di incentivare altresì l'attività di ricerva finalizzata all'uso di tale forma di energia, sono disposti gli interventi di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le ricerche per l'impiego dell'energia solare, riguardano lo studio, la sperimentazione, la progettazione e le tecniche di fabbricazione e di utilizzazione di componenti specifici e di impianti per la climatizzazione di edifici, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole e per la produzione di calore di processo, nonchè le ricerche fondamentali ed applicate riguardanti altre forme di impiego dell'energia solare.

Le ricerche sono affidate alle Università siciliane e/o laboratori o centri di ricerca a carattere pubblico operanti in Sicilia.

Le istituzioni di cui al comma precedente debbono avanzare all'assessorato dello sviluppo economico apposita domanda sulla base di programmi formulati da gruppi di ricerca all'uopo costituiti. Per ciascun programma l'Università, il laboratorio o il centro designa, su indicazione del gruppo di ricerca, il responsabile della ricerca.

I contributi relativi sono concessi dall'assessore per lo sviluppo economico, sentita la commissione « Industria » della assemblea regionale siciliana ed il comitato di cui al successivo art. 10.

Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo sono istituiti venti assegni di studio biennali, dieci nel primo biennio e dieci nel secondo biennio. Gli assegni, ai soli fini economici, sono equiparati ai contratti di ricerca del Ministero della pubblica istruzione; essi sono attribuiti a seguito di pubblico concorso indetto dalle suindicate istituzioni. I vincitori dei detti assegni verranno inseriti nei gruppi ricerca di cui al presente articolo. Al termine del periodo di godimento dello assegno il responsabile del gruppo redige una relazione sulla attività svolta dall'assegnista; tale relazione finale, se favorevole costituisce titolo per successivi concorsi regionali correlabili alle finalità della presente legge.

Art. 3.

Allo scopo di indirizzare ed incentivare l'attività delle piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia verso la fabbricazione di componenti specifici per impianti di riscaldamento e climatizzazione, per la produzione di calore di processo e per impianti in agricoltura e zootecnia funzionanti anche parzialmente ad energia solare possono essere concessi finanziamenti agevolati sino al 60 per cento della spesa preventivata e ritenuta ammissibile. Tali finanziamenti sono estensibili anche alle scorte nella misura massima del 40 per cento calcolata sull'importo globale degli investimenti fissi. Gli stessi finanziamenti al tasso del 5 per cento hanno la durata di quindici anni, di cui due di preammortamento.

A tal fine è istituito presso l'IRFIS un fondo a gestione separata di lire 900 milioni, che verrà gestito dal comitato amministrativo previsto dall'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Le modalità per la gestione ed il funzionamento del fondo vengono determinate con decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio previe intese con l'istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia.

In ogni caso, le spese relative alla gestione del fondo non possono superare per ciascun anno, la misura dello 0,50 per cento dell'ammontare previsto dal secondo comma del presente articolo e sono poste a carico del fondo stesso.

Art. 4.

Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nell'edilizia pubblica, l'assessore per lo sviluppo economico è autorizzato ad erogare ad enti pubblici un contributo del 30 per cento sul costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione di impianti ad energia solare di varia natura.

I contributi di cui al comma precedente sono subordinati all'impiego degli impianti presso edifici o attrezzature di proprietà di enti pubblici.

Il contributo di cui al primo comma è elevato al 50 per cento per componenti specifici dell'impianto prodotti da industrie operanti in Sicilia.

Art. 5.

Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nella agricoltura e nella zootecnica, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo del 30 per cento sul costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione di impianti ad energia solare di varia natura.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 50 per cento per componenti specifici dell'impianto prodotti da industrie operanti in Sicilia.

Art. 6.

Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nelle piccole e medie industrie operanti in Sicilia, l'assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato ad erogare un contributo del 30 per cento sul costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione di impianti ad energia solare di varia natura.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 50 per cento per componenti specifici dell'impianto prodotti da industrie operanti in Sicilia.

Art. 7.

Per la progettazione e la realizzazione di impianti sperimentali ad energia solare da destinare ad edilizia, applicazioni industriali, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole, gli assessori per lo sviluppo economico, per l'industria e il commercio, per l'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza ed in ragione di un terzo dello stanziamento previsto dalla lettera *f*) del successivo art. 14, sono autorizzati ad erogare contributi, sentito il comitato di cui al successivo art. 10, ad enti pubblici, aziende, cooperative, nonchè alle Università, ai laboratori o ai centri di cui all'art. 2.

I contributi di cui al presente articolo non possono eccedere il 50 per cento del costo dell'impianto sperimentale.

Qualora la progettazione e la realizzazione degli impianti sperimentali venga effettuata con la partecipazione di uno dei gruppi di ricerca di cui all'art. 2, il contributo può essere pari all'intero costo dell'impianto sperimentale.

Art. 8.

Per il rilevamento dei dati climatologici necessari alla ricerca ed alla utilizzazione dell'energia solare nel territorio della Regione siciliana, da conseguirsi anche attraverso il coordina-

mento ed il potenziamento delle reti di rilevamento, l'assessore per lo sviluppo economico è autorizzato, sentito il comitato di cui al successivo art. 10, a stipulare convenzioni con organismi pubblici operanti in Sicilia nel settore della rilevazione dei dati climatologici.

Art. 9.

Le amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dispongono opportuni controlli tecnici sulle opere e sugli impianti realizzati con gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 10.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e per lo sviluppo a medio e lungo termine delle attività industriali e di ricerca nel settore della energia solare è istituito un comitato di studi e di programmazione per l'utilizzazione della energia solare.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della Regione ed ha sede presso l'assessorato dell'industria e commercio.

Fanno parte del comitato:

l'assessore per l'industria e commercio, che lo presiede;

l'assessore per lo sviluppo economico o un suo delegato;

l'assessore per l'agricoltura e le foreste o un suo delegato;

sei membri eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a due terzi;

nove docenti universitari eletti dall'assemblea regionale siciliana scelti tra i professori ufficiali delle facoltà di agraria, veterinaria, architettura, ingegneria e scienze delle Università siciliane;

tre rappresentanti degli industriali siciliani designati dalle associazioni di categoria, di cui almeno uno della piccola industria.

Il comitato elabora le linee programmatiche per lo sviluppo delle attività industriali e di ricerca nel settore; promuove il coordinamento delle attività di ricerca previste dalla presente legge con quelle delle altre regioni, di enti regionali e/o comunitarie; promuove iniziative per la diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche e divulgative.

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed almeno una volta congiuntamente con i responsabili dei gruppi di ricerca di cui all'art. 2, i quali presenteranno, al comitato di cui al presente articolo, una dettagliata relazione relativamente a ciascuna delle ricerche sovvenzionate

Il comitato può altresì convocare, per la conoscenza dei risultati ottenuti, gli operatori che hanno goduto dei benefici previsti dalla presente legge.

Le funzioni di segretario del comitato vengono svolte da un dirigente dell'assessorato dell'industria e commercio.

Ai componenti del comitato compete, per la partecipazione alle sedute, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura fissata per il direttore regionale, un gettone di presenza nella misura di lire 25 mila.

Art. 11.

Le richieste di contributo di cui agli articoli 2 e 7 debbono essere presentate agli assessori di competenza entro il 31 marzo di ognuno degli anni finanziari previsti.

Art. 12.

Modalità e direttive per l'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge vengono emanate, con appositi decreti dal presidente della Regione, sentiti gli assessori regionali competenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

L'assessore per l'industria ed il commercio, presidente del comitato di cui all'art. 10, presenta alla commissione legislativa industria dell'assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e delle applicazioni pratiche dell'energia solare in Sicilia.

Art. 14.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni da ripartire in cinque esercizi finanziari dal 1978 al 1982, suddivisa come segue:

a) per le finalità di cui all'art. 2 (ricerca ed assegni di studio) lire 700 milioni, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978;

b) per le finalità di cui all'art. 3 (fondo di rotazione a medio termine) lire 900 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1978;

c) per le finalità di cui all'art. 4 (utenza edile) lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

d) per le finalità di cui all'art. 5 (utenza agricola) lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

e) per le finalità di cui all'art. 6 (utenza industriale) lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

f) per le finalità di cui all'art. 7 (impianti sperimentali) lire 450 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio 1978;

g) per le finalità di cui all'art. 8 (rilevamento dati) lire 100 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1978;

h) per le spese di funzionamento del comitato di cui all'art. 10, lire 50 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 15.

All'onere previsto dalla presente legge e ricadente negli esercizi finanziari dal 1978 al 1982 si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

ALEPPO — GRILLO — FASINO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 58.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, recante provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, recante provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 1 è sostituito con il seguente:

« Allo scopo di promuovere in Sicilia la produzione e l'uso di impianti ad energia solare e l'utilizzazione della stessa energia solare in agricoltura, in edilizia e nell'industria sono disposti gli interventi di cui agli articoli seguenti ».

L'art. 2 è sostituito con il seguente:

« L'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a stipulare convenzioni con le Università siciliane e/o con istituti, laboratori e centri di ricerca operanti in Sicilia, costituiti dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici, per il finanziamento totale o parziale di programmi di ricerca, nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche, concernenti lo studio, la sperimentazione, la progettazione, le tecniche di fabbricazione e di utilizzazione di componenti specifici e di impianti per la climatizzazione di edifici, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole, la produzione di calore di processo o comunque specifiche forme di impiego dell'energia solare.

I contributi relativi sono concessi sulla base di appositi programmi formulati da gruppi di ricerca all'uopo costituiti, sentita la commissione legislativa competente dell'assemblea regionale ed il comitato di cui all'art. 10.

Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo sono altresì istituiti, per ciascuno dei bienni 1979-80 e 1981-82, dieci assegni di studio biennali equiparati, ai soli fini economici

ai contratti di ricerca del Ministero della pubblica istruzione. Gli assegni sono attribuiti dalle Università o dagli organismi di cui al primo comma a seguito di pubblici concorsi indetti dagli stessi sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l'assessorato regionale dell'industria. I vincitori degli assegni dovranno essere inseriti nei gruppi di ricerca di cui al presente articolo. Al termine del periodo di godimentò dell'assegno il responsabile del gruppo redige una relazione sull'attività svolta dal titolare dell'assegno; tale relazione finale, se favorevole, costituisce titolo per successivi concorsi regionali correlabili alla finalità della presente legge ».

Il primo periodo del primo comma dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

« Allo scopo di sviluppare ed incrementare la fabbricazione, da parte di piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia, di componenti specifici per impianti di riscaldamento e climatizzazione, per la produzione di calore di processo e per impianti in agricoltura e zootecnia funzionanti anche parzialmente ad energia solare possono essere concessi finanziamenti agevolati sino al 60 per cento della spesa preventivata e ritenuta ammissibile ».

Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

« Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le modalità per la gestione ed il funzionamento del fondo sono determinate, previe intese con l'IRFIS, dall'assessore regionale per l'industria ».

I primi tre commi dell'art. 10 sono sostituiti con i seguenti:

« Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e per lo sviluppo a medio e lungo termine delle attività industriali e di ricerca applicata nel settore dll'energia solare è istituito il comitato regionale di studi e di programmazione per l'utilizzazione dell'energia solare.

Il comitato con sede presso l'assessorato regionale della industria, è costituito con decreto del presidente della Regione, ed è composto:

dall'assessore regionale per l'industria, che lo presiede;
dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
dall'assessore regionale per i lavori pubblici;
dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
da sei membri eletti dall'assemblea regionale con voto limitato a quattro;
da nove docenti universitari eletti dall'assemblea regionale scelti tra i professori ufficiali delle facoltà di agraria, veterinaria, architettura, ingegneria e scienze delle Universita siciliane;
da tre rappresentanti degli industriali siciliani designati dalle associazioni di categoria di cui almeno uno della piccola industria.

Gli assessori regionali per l'agricoltura, per i lavori pubblici per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente possono delegare i direttori regionali ».

L'art. 3 è sostituito con il seguente:

« L'assessore regionale per l'industria presenta alla commissione legislativa competente dell'assemblea regionale una relazione annuale sullo stato della ricerca e delle applicazioni pratiche dell'energia solare in Sicilia ».

Negli articoli 4, 6, 7 e 10 le espressioni « assessore per lo sviluppo economico » e « assessore » o « assessorato dell'industria e del commercio » sono sostituite rispettivamente con le seguenti: « assessore regionale per i lavori pubblici » e « assessore regionale per l'industria » o « assessorato regionale della industria ».

Nell'art. 8 l'espressione « l'assessore per lo sviluppo economico » è sostituita con la seguente: « l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

ALEPPO — GRILLO — CARDILLO — FASINO — GIULIANO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 59.

Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 28 aprile 1972, n. 29, 6 giugno 1975, n. 42 e 16 agosto 1975, n. 59, riguardanti il settore zolfifero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del 6 dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Si omette l'articolo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 2.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà provvedersi alla definizione dei rapporti finanziari intercorrenti tra l'Ente minerario siciliano e la Sochimisi S.p.a., in liquidazione, compresi quelli derivanti dal rilevamento in proprietà da parte dell'Ente di stabilimenti.

Art. 3.

Per le esigenze della liquidazione della Sochimisi - S.p.a. può essere utilizzato personale dipendente in servizio a norma della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, fino a un massimo di 40 unità di cui n. 25 impiegati e n. 15 operai.

Il relativo onere resta a carico degli stanziamenti previsti dagli articoli 12 e 13, lettera *b*) della citata legge n. 42 del 1975 restando immutato l'attuale rapporto di lavoro sia sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico.

Art. 4.

Per gli operai ed impiegati titolari di pensione I.N.P.S., di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, che alla data di entrata in vigore della stessa legge, avevano compiuto il 50° anno di età o che abbiano raggiunto o raggiungano il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1978, si provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 6 della medesima legge.

Ai lavoratori licenziati ai sensi del comma precedente è corrisposta, fino al raggiungimento dell'età pensionabile da determinarsi fermo restando quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, a carico della Regione, l'indennità di cui allo stesso art. 6, nello ammontare, nei limiti e con le modalità ivi indicate nonchè un'indennità corrispondente all'ammontare della contribuzione volontaria ai fini pensionistici nella misura massima consentibile.

Nei confronti dei lavoratori licenziati non possono assumersi a carico della Regione oneri per assegni familiari, per assistenza sanitaria e per contribuzione volontaria ai fini pensionistici.

Nel caso in cui la pensione di invalidità I.N.P.S. venga revocata il lavoratore interessato rientra nella normativa di cui all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano sospesi dal servizio l'indennità di licenziamento dovuta sarà corrisposta nella misura maturata alla data dell'effettivo licenziamento.

Quanto stabilito nei commi precedenti si applica altresì ai lavoratori sospesi che abbiano raggiunto nel corso del triennio 1975-78 l'età pensionabile.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche, in quanto compatibili, ai lavoratori che, già sospesi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, siano cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge per raggiunti limiti di età o per altra causa.

Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 6 della citata legge regionale n. 42 del 1975.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento di cui all'art.. 13, lettera *a*) della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 è incrementato di lire 6.240 milioni di cui:

a) lire 1.990 milioni ad integrazione dello stanziamento per la corresponsione dell'indennità dell'80 per cento al personale

di cui al precedente articolo e l'indennità aggiuntiva corrispondente all'ammontare della contribuzione volontaria ai fini pensionistici, prevista al secondo comma dello stesso art. 4;

b) lire 4.250 milioni per erogazione dell'indennità di licenziamento.

A partire dal 1° gennaio 1979, il fondo di cui all'art. 13, lettera *a*), della citata legge n. 42 del 1975 sarà trasferito nello apposito capitolo di bilancio dell'assessorato regionale del lavoro di cui all'art. 15 della legge sessa.

Detti fondi saranno amministrati applicandosi le disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche.

Art. 6.

Nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente minerario siciliano, rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il 1978 in base agli articoli sopracitati sono incrementate dei seguenti importi:

a) lire 5.775 milioni per far fronte agli oneri derivanti durante l'anno in corso dalla gestione delle miniere di zolfo e dello stabilimento indicati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1975, n. 42;

b) lire 940 milioni per far fronte agli oneri dipendenti durante l'anno in corso dalle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

Nelle more dell'erogazione degli stanziamenti previsti dalle lettere *a*) e *g*) del presente articolo l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 7.

Il secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:

« A ciascuno dei tre dipendenti regionali nominati liquidatori della Sochimisi - S.p.a. è corrisposto, a carico della stessa società, un compenso complessivo mensile netto di lire cinquecentomila con effetto dalla data di insediamento.

Le amministrazioni di provenienza continueranno a corrispondere ai predetti dipendenti le competenze fondamentali, nonchè, in relazione ai servizi effettivamente prestati, le competenze accessorie ».

Art. 8.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.500 milioni da destinare a copertura delle perdite dell'ISPEA - S.p.a. relativamente all'anno 1977, in rapporto alla propria quota azionaria.

Al relativo pagamento dovrà provvedersi contestualmente ai versamenti da parte degli altri soci.

Art. 9.

All'onere di lire 20.155 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso si provvede:

a) quanto a L. 243.163.000 con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1977 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'art. 7 della legge regionale medesima;

b) quanto a lire 19.911 milioni 837 mila con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1978 di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale medesima.

In dipendenza di quanto previsto dalla lettera *b*) del presente articolo, il cap. 21159 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è ridotta di lire 19.911 milioni 837 mila.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

GRILLO — MACALUSO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 60.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti della consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della consulta nonchè per la partecipazione a convegni e conferenze nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'amministrazione regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate. La indennità di missione è maggiorata del 50 per cento per quei componenti della consulta che provengono dall'estero. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione siciliana ».

Art. 2.

All'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, sono aggiunti i seguenti altri:

« Il rimborso delle spese e delle diarie previste dal comma precedente sarà effettuato dietro presentazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale dei biglietti di viaggio, corredati dalla dichiarazione attestante la data di partenza e la data di arrivo.

Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgano nelle località sede della consulta, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare anticipazioni pari a due terzi dell'importo presunto della missione.

Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della consulta o a convegni o conferenze, che si tengano nel luogo in cui questi risiedono.

Per i componenti la consulta che rivestano la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore ».

Art. 3.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati da altre regioni in tema di emigrazione, cui la Regione siciliana partecipi ufficialmente.

La quota del concorso gravante sull'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l'importo annuo di lire 10 milioni.

Art. 4.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, modificata dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e dalla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per il biennio 1978-79, la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, così ripartita:

per le finalità di cui all'art. 3 (trattamento di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della consulta regionale dell'emigrazione) lire 25 milioni per il 1978;

per le finalità dell'art. 4, lire 20 milioni per il 1978;

per le finalità degli articoli 6, 7 e 8, lire 80 milioni, di cui lire 45 milioni per il 1978;

per le finalità dell'art. 11, lire 300 milioni per il 1978;

per le finalità dell'art. 12, lire 2.000 milioni, di cui lire 395 milioni per il 1978;

per le finalità dell'art. 13, lire 800 milioni;

per le finalità dell'art. 15, lire 25 milioni, di cui lire 5 milioni per il 1978.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 25 milioni.

Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 10 milioni.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire all'assessorato del lavoro entro dieci giorni dalla loro adozione, provvede alla assunzione dei necessari impegni di spesa nonchè all'accreditamento ai sindaci dell'intero ammontare delle somme impegnate ».

E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1978, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per far fronte ad oneri pregressi derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.

Art. 7.

Il regolamento di esecuzione emanato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, ha efficacia fino al 30 giugno 1979.

Art. 8.

All'onere complessivo di lire 3.585 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

quanto a lire 1.100 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1978 utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo;

quanto a lire 2.485 milioni, ricadente nell'anno finanziario 1979, utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'esercizio medesimo.

Art. 9.

La presente legge, che ha effetto dal 1° gennaio 1978, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 61.

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti dall'IMSA, industria meccanica S.p.a., di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere a tutti i dipendenti dell'azienda IMSA, industria meccanica S.p.a., con sede in Messina, che risultavano occupati presso la predetta azienda alla data del 13 settembre 1978, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alla predetta data, per un periodo non superiore a novanta giorni a decorrere dal 14 settembre 1978, sempre che sussista il requisito della mancanza di retribuzione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale di lavoro e della massima occupazione procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 33701 è incrementato di lire 300 milioni e lo stanziamento del cap. 60751 è ridotto del medesimo importo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 4 dicembre 1978, n. 62.

Integrazione dell'indennità di residenza prevista per i farmacisti rurali e del contributo spettante ai comuni che gestiscono farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, la Regione siciliana integra, mediante la concessione annuale di un assegno personale di sede, l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei titolari dei direttori responsabili e dei gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

L'assegno personale di sede viene fissato nella misura annua lorda di lire due milioni 150 mila, un milione 350 mila e 500 mila rispettivamente per le farmaci rurali ubicate in località con popolazione fino a 1000 abitanti, da 1001 a 2000 abitanti e da 2001 a 3000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, viene integrato in relazione alla popolazione e fissato in misura analoga a quella prevista nel precedente comma per l'assegno personale di sede.

Art. 2.

I titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie rurali, nonchè i comuni, che hanno titolo per beneficiare delle provvidenze previste dal precedente articolo, devono presentare all'assessorato regionale della sanità, entro il mese di dicembre di ogni anno, apposita istanza, corredata da un certificato del medico provinciale, attestante il diritto al godimento dell'indennità di residenza o al contributo da parte dello Stato, con l'indicazione della relativa misura in relazione al periodo di effettiva prestazione, in modo da potere rapportare a tali dati le integrazioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

L'assessore regionale per la sanità, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, provvede, con proprio decreto, alla concessione agli aventi titolo dell'assegno personale di sede e del contributo integrativo ai comuni gestori di farmacie rurali.

La liquidazione dell'assegno e del contributo di cui al precedente comma, deve essere effettuata, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, dal medico provinciale competente per territorio, al quale il suddetto assessore accrediterà per tempo i fondi occorrenti.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 200 milioni cui si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali per l'anno medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

PLACENTI

LEGGE 4 dicembre 1978, n. **63**.

Provvedimenti per lo sviluppo delle isole minori ad integrazione della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 16 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, sono inseriti i seguenti altri:

« Art. 16-*bis*. — Nel quadro degli interventi di cui all'art. 8 della presente legge, e in considerazione delle particolari esigenze dipendenti dalla posizione geografica delle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'art. 9 ad enti e società esercenti servizi aerei di linea al fine di consentire la applicazione di speciali tariffe ridotte per i percorsi Lampedusa-Trapani-Palermo e Pantelleria-Trapani-Palermo e viceversa.

Art. 16-*ter*. — I contributi regionali di cui all'articolo precedente sono determinati nella misura occorrente per consentire una riduzione pari alla metà dell'importo della tariffa ordinaria passeggeri arrotondata al migliaio, in vigore per il collegamento Lampedusa-Trapani-Palermo.

La stessa tariffa ridotta, di cui al comma precedente, si applica per il collegamento Pantelleria-Trapani-Palermo.

Per le finalità del presente articolo, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a stipulare con la società esercente i collegamenti aerei di linea di cui sopra, apposita convenzione per periodi pluriennali non superiori a cinque anni.

Alla stipula della predetta convenzione si provvede previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana ».

Art. 2.

All'art. 17 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 16-*bis* per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981 ».

Art. 3.

Nella prima applicazione della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, i contributi di cui all'art. 9 relativi agli anni 1976 e 1977, possono essere concessi anche a ditte esercenti i collegamenti che non abbiano applicato le tariffe preferenziali previste al punto *c*) dell'art. 13 della predetta legge purchè dai contributi suddetti vengano detratte le somme percepite in relazione ai maggiori prezzi praticati.

Art. 4.

All'art. 19 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla spesa autorizzata con il precedente art. 17, lettera *e*) a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali per l'anno medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1978

MATTARELLA

GIULIANO

Errata-corrige

Nel primo comma dell'art. 44 della legge regionale 10 agosto 1978, n.. 34, recante: « Interventi straordinari per il sostegno e lo sviluppo dell'economia e per il potenziamento delle strutture civili » pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 12 agosto 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 7 ottobre 1978, al quarto rigo, in luogo di: « lire *2.000* milioni », leggasi: « lire *1.700* milioni ».

Nell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, concernente: « Provvedimenti a favore della Cooperativa tintori siciliani di Palermo », pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 19 agosto 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 13 ottobre 1978, al secondo rigo, dopo le parole: « dei capitoli 33701 e », in luogo di: « *73352* », leggasi: « *75252* ».

(4910)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1979, n. **12.**

Delimitazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 14 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, in attuazione dell'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, determina con la presente legge gli ambiti territoriali entro i quali sarà organizzata la gestione contestuale dei servizi sociali e sanitari.

Art. 2.

Gli ambiti di cui al precedente art. 1 sono definiti nel modo seguente:

n. 1 Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro;

n. 2 Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelteverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Vastogirardi;

n. 3 Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise;

n. 4 Boiano, Campochiaro, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colledanchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sepino, Spinete;

n. 5 Baranello, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino sul Biferno, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Limosano, Lucito, Macchiavalfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Giovanni in Galdo, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Torella, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo;

n. 6 Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi;

n. 7 Acquaviva Collecroci, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafa da, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 6 aprile 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1979, n. **13.**

Norme sullo scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai comuni ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 14 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni di assistenza scolastica dei patronati scolastici e dei consorzi di patronato ed ogni altra attribuzione da essi esercitata ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, sono trasferite al comune nel cui territorio ciascun patronato ha sede.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti suindicati ed i rispettivi consigli di amministrazione e di presidenza sono sciolti.

Art. 2.

Ai fini del trasferimento, ai sensi dell'art. 45, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei beni dei disciolti patronati ai comuni, il presidente o il commissario di ciascuno degli enti, in carica alla entrata in vigore della presente legge, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa procede:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dei patronati;

b) alla ricognizione e definizione dei rapporti giuridici pendenti.

Il presidente o il commissario di ciascun patronato o consorzio di patronato provvederà a trasmettere al comune competente per territorio ed alla giunta regionale una relazione contentente gli elementi dettagliati di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 3.

I beni mobili ed immobili dei disciolti patronati e consorzi di patronato sono attribuiti provvisoriamente al patrimonio dei comuni ove hanno sede nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri ed i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Il presidente o il commissario di ciascun patronato o consorzio di patronato, concluse le operazioni di rilevazione ed identificazione di cui all'art. 2 della presente legge, effettua la consegna dei beni da attribuire al comune mediante apposito verbale da redigersi con l'intervento, in contradditorio, del rappresentante del comune destinatario dichiarando formalmente chiuse le operazioni stesse.

I beni di cui sopra sono attribuiti ai comuni territorialmente competenti in linea provvisoria fino all'emanazione della legge regionale sulla delimitazione degli ambiti territoriali per la gestione associata delle funzioni di assistenza scolastica.

Art. 4.

Fino all'approvazione della legge regionale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, i comuni provvedono ad assolvere ai compiti di assistenza scolastica sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Ove il presidente o il commissario del patronato e dei consorzi di patronato non abbia provveduto agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a detti adempimenti provvederà direttamente il comune sede del patronato o del consorzio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 6 aprile 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. **14**.

Modifica alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 22: « Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli esercenti attività commerciale e agli artigiani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 del 14 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'art. 3 della legge regionale dell'8 ottobre 1973, n. 22, si stabilisce che il contributo del 25 % posto a carico dei coltivatori diretti, degli artigiani e commercianti, viene ridotto al 10 % per quella fascia di prodotti farmaceutici per i quali la legge del 5 agosto 1978, n. 484, prevede la partecipazione degli assistiti.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 aprile 1979

d'AIMMO

(4075)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1979, n. **9**.

Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO II

PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE DELLA PIETRA O MARMO PUGLIESE

Capo I

FINALITÀ - DESTINATARI

Art. 1.

La regione Puglia attua nel quinquennio 1979-83 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti di pietra da estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare nonchè per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

Art. 2.

Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del presente titolo si applicano:

a) alle imprese che esercitano da almeno due anni precedenti alla data della domanda l'attività indicata nel precedente articolo, anche se congiuntamente all'attività di lavorazione dei materiali lapidei;

b) alle cooperative di produzione e lavoro costituite o che si costituiranno tra i lavoratori per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al precedente articolo.

Capo II

INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA DI NUOVI GIACIMENTI

Art. 3.

Le spese per rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici possono essere ammesse a contributo nella misura del 40 % del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 15 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

Art. 4.

Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all'art. 3 debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio;

b) relazione preliminare circa la natura geo-litologica della zona di ricerca;

c) ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1 : 25.000 dell'I.G.M.;

d) planimetria della zona in scala 1:2000;

e) foglio di mappa con la indicazione delle particelle interessate;

f) piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;

g) preventivo di spesa.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del comma precedente debbono essere firmati da professionisti iscritti nell'albo dei geologi.

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare della impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche.

Art. 5.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi giacimenti.

Della deliberazione della giunta regionale viene data comunicazione alla competente commissione consiliare permanente ed alle imprese interessate.

L'impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito.

L'impresa deve altresì tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le perforazioni con carotaggio.

Della ultimazione dei lavori si redige processo verbale.

Per ottenere la liquidazione del contributo l'impresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori i seguenti documenti:

a) una dettagliata relazione redatta da un geologo sui risultati conseguiti con particolare riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giaciturali nonchè alle caratteristiche generali dei materiali litoidi dell'area oggetto delle ricerche ed alla esistenza e coltivabilità del giacimento;

b) la documentazione e le fatture, debitamente quietanzate, relative alle forniture eseguite da terzi;

c) la contabilità dei lavori, anche se in economia, redatta da un tecnico competente e controfirmata dal titolare e legale rappresentante dell'impresa medesima.

Art. 6.

Sulla base della documentazione di cui all'articolo precedente si procede al controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Accertata la sua regolarità e quella della documentazione prodotta, la giunta regionale procede alla liquidazione del contributo a favore delle imprese interessate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute.

Qualora l'impresa non ottemperi alle prescrizioni di cui al sesto comma del precedente articolo, la giunta regionale dichiara la decadenza dell'impresa medesima dalla possibilità di ottenere il contributo di cui all'art. 3 e revoca la precedente deliberazione.

Capo III

INCENTIVAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DEI GIACIMENTI

Art. 7.

Per la coltivazione dei giacimenti possono essere ammesse a contributo le spese relative allo sbancamento del materiale sterile di copertura fino a raggiungere il primo strato utile del giacimento nonchè quelle per il trasporto a rifiuto del materiale sterile medesimo nella misura del 40 % del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

La coltivazione di un giacimento è accertata, oltre che nei modi previsti dall'art. 3, anche dalla presenza di un fronte di cava già aperto dal quale si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati utili da coltivare.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'impresa deve altresì allegare alla domanda di cui al successivo articolo anche una dettagliata relazione redatta da un geologo dalla quale risultino la continuità del giacimento e le caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.

Art. 8.

Le imprese, per ottenere il contributo di cui all'art. 7, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i documenti di cui all'art. 4, lettere a), c) ed e), sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti dell'assessorato medesimo, nonchè i seguenti altri documenti:

a) planimetria della zona a scala 1 : 1000 riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di terra e ove occorra, il piano quotato;

b) il piano dei lavori di sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economica e con l'indicazione del luogo della discarica nonchè delle modalità di sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso della sua coltivazione, per il recupero dell'area ai lavori ambientali;

c) il preventivo delle spese di sbancamento e del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con l'indicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati.

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto dei lavori di cui alla lettera b) del precedente comma.

Art. 9.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Con la medesima deliberazione la giunta, accertata la conformità dell'intervento tramite l'assessorato all'urbanistica alla legislazione e strumentazione urbanistica vigente, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce ed adotta le prescrizioni cui le imprese beneficiare dovranno attenersi ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) del precedente articolo.

Per gli adempimenti successivi si applicano l'art. 5, secondo, terzo, quinto e sesto comma, lettere b) e c), nonchè l'art. 6 della presente legge.

Capo IV

INCENTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE

Art. 10.

Le imprese indicate nell'art. 2, lettera a), possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'attività estrattiva e la razionalizzazione dell'attività di lavorazione e commercializzazione.

Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 30 aprile 1976, n. 374.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e di doveri, a tutte le imprese che esercitano la medesima attività.

L'esercizio finanziario del consorzio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli 11, 12 e 14, conformare il loro statuto alla presente legge.

Spetta alla giunta regionale prendere atto della conformità dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

La cooperativa di produzione e lavoro di cui all'art. 2, lettera b), è parificata, quanto alla concessione dei benefici di cui agli articoli 12 e 14, al consorzio di imprese.

Art. 11

Al consorzio è concesso annualmente un contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L. 400.000 (quattrocentomila) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, il consorzio deve presentare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge;

b) certificato di iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, l'indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l'indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) certificato rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale circa il numero delle unità lavorative occupate presso ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare l'erogazione del contributo di cui al primo comma dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Per determinare il numero dei soci di ogni consorzio si ha riguardo al numero di imprese aderenti al consorzio e risultanti dall'atto costitutivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto l'anno solare precedente quello di riferimento.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

Art. 12.

Le spese per l'attività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 50 % del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 20 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per:

a) la spedizione della merce o dei campioni;

b) l'assicurazione della merce o dei campioni;

c) il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;

d) il posteggio presso l'ente organizzatore e per il suo allestimento;

e) il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;

f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

g) l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Art. 13.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, sentito il parere della commissione consiliare competente, ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Della deliberazione della giunta regionale viene data comunicazione agli interessati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell'art. 11 semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti dell'assessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno sostenute.

Qualora il consorzio non ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio medesimo dalle possibilità di ottenere il contributo di cui all'art. 12 e revoca la precedente deliberazione.

Art. 14.

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 3 e quello di cui al secondo comma dell'art. 7 sono elevati per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario rispettivamente a lire 75 milioni per la ricerca di nuovi giacimenti ed a lire 300 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Nel caso di cui al comma precedente le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte di cui ai capi secondo e terzo della presente legge.

Art. 15.

Il consorzio può altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, il consorzio trasmette alla giunta regionale per il tramite dell'assessorato industria, commercio ed artigianato il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci con una relazione sulla situazione patrimoniale e sulla attività svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al consiglio regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 16.

Le domande per conseguire il contributo di cui agli articoli 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, per l'esercizio finanziario 1979, nel termine perentorio di mesi tre decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 le domande debbono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente.

Con la domanda di cui ai precedenti commi i consorzi di imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono altresì il programma dell'attività promozionale che intendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavori di cui alla presente legge.

Art. 17.

I lavori di cui al primo comma degli articoli 3 e 7 saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono essere impiegati nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella quale i predetti lavori debbono eseguirsi.

L'elenco di tali prezzi è approvato con deliberazione della giunta regionale ed aggiornato per gli anni successivi.

Art. 18.

Spetta al settore industria la trattazione degli affari di cui alla presente legge nonchè la funzione di coordinamento della attività delle imprese e consorzi nell'attuazione dei loro programmi.

L'esercizio della funzione di coordinamento consiste nello impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sull'osservanza e sull'attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Spetta altresì al predetto settore la funzione di vigilanza e controllo sull'attività delle imprese e consorzi nella esecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti nonchè sulla effettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalità della presente legge.

Art. 19.

Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro, sotto comminatoria di revoca dei benefici di cui alla presente legge, sono tenuti:

a) ad iniziare ed ultimare i lavori per la ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti negli articoli 5, terzo comma, e 4, secondo comma, lettera f) ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

b) ad iniziare ed ultimare i lavori per la coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli articoli 8, secondo comma, lettera c), e 9, terzo comma, ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

c) ad osservare tutte le norme del regolamento di polizia mineraria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e ad effettuare la denunzia di inizio e cessazione dei lavori ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento rimettendone copia anche all'assessorato industria, commercio ed artigianato;

d) ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal settore industria nonchè a consentire, per le finalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo, a sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

e) a corrispondere alle richieste del settore industria per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni e più in generale a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonchè delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.

Art. 20.

Sono escluse per cinque anni dalla possibilità di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi regionali le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste nella presente legge.

L'esclusione è comminata con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione della giunta medesima.

Nel caso di cui al primo comma, il beneficiario è altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente percepito.

TITOLO II

ALTRI INTERVENTI

Capo I

INDAGINI GEOLOGICHE

Art. 21.

Al fine di predisporre il piano regionale delle cave, la giunta regionale fa eseguire indagini geologiche e ricerche atte a delimitare nel territorio regionale le aree a vocazione estrattiva nelle quali favorire l'esercizio della relativa attività nel pieno rispetto dell'ambiente e dei vincoli urbanistici, paesaggistici e idrogeologici.

Le indagini e le ricerche potranno altresì essere eseguite per acquisire elementi utili sulle caratteristiche reologiche e strutturali delle rocce, anche in relazione alla possibilità di predisporre il sistema di coltivazione più opportuno al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività estrattiva in condizione di massima sicurezza.

Gli elaborati tecnici relativi alle indagini e ricerche di cui al primo comma, da consegnarsi alla Regione in cinque esemplari, sono i seguenti:

a) relazione;

b) carta geologica dei tipi litoidi affiorati in scala 1 : 25000;

c) sezioni geologiche in scala 1 : 10000;

d) tabelle dei risultati delle analisi;

e) carta topografica delimitante le aree a vocazione estrattiva in scala 1 : 25000 riportante gli eventuali ulteriori vincoli di carattere territoriale;

f) profili geofisici fondamentali nelle aree a vocazione estrattiva;

g) eventuali altri elaborati.

E' altresì autorizzato l'esecuzione di uno studio teorico sperimentale sulla stabilità dei vuoti nelle coltivazioni di cave di tufo calcareo in sotterraneo con il sistema dei pilastri abbandonati.

Art. 22.

Per le indagini geologiche, le ricerche e lo studio teorico-sperimentale di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni da ripartirsi per ogni provincia in relazione al territorio, alla rilevanza dell'attività estrattiva ed alla varietà dei materiali di cava sia per qualità che per quantita.

L'incarico di cui al precedente comma è affidato dalla giunta regionale alle Università pugliesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1933, n. 1592, previa stipula di apposita convenzione.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera altresì tutte le modalità relative alla convenzione od alle convenzioni da stipularsi con le Università pugliesi, alle metodologie da adottarsi nella esecuzione dell'incarico nonchè alla ripartizione della spesa sulla base dei criteri indicati nel primo comma ed alla sua conseguente liquidazione.

Art. 23.

In attesa della dotazione da parte della Regione delle carte tematiche sull'uso del territorio, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'eventuale acquisto da parte dell'amministrazione regionale di fotografie aeree stereoscopiche in bianco e nero del territorio pugliese, in scala 1: 12000, effettuate in data più recente.

Art. 24.

Ai fini della classificazione di qualità dei materiali di cava è altresì autorizzata l'esecuzione di:

analisi fisico-meccaniche per accertare le caratteristiche di massima dei tipi litoidi commerciabili in relazione al peso specifico reale, al peso specifico apparente, al grado di compattezza, al coefficiente di porosità, al coefficiente di imbibizione, alla resistenza a compressione, alla resistenza a flessione ed usura nonchè di;

analisi chimiche sia per i materiali litoidi che per la roccia e sedimenti di diversa natura.

Le analisi di cui al precedente comma, sia qualitative che quantitative, devono compiersi in funzione delle possibili utilizzazioni dei materiali di cava.

Art. 25.

Per le analisi di cui all'articolo precedente è messa a disposizione dell'amministrazione regionale la somma di lire 100 milioni da ripartirsi dalla giunta regionale in base ai criteri indicati nel primo comma dell'art. 22 della presente legge.

Le analisi si debbono eseguire presso gli istituti di competenza delle Università pugliesi.

I certificati delle analisi e le relative fatture saranno consegnate in originale, alla Regione.

L'importo delle analisi sarà corrisposto direttamente dalla amministrazione regionale su presentazione della relativa documentazione.

E' altresì messa a disposizione la complessiva somma di lire 20 milioni per eventuali danni arrecati ai fondi per l'accesso e per la esecuzione di prospezioni geofisiche.

L'università è comunque esonerata da ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni arrecati ai fondi in esecuzione di incarichi ricevuti dalla Regione per indagini geologiche.

L'università può stipulare accordi preliminari con gli interessati, sotto riserva dell'approvazione della giunta regionale, per accertare l'entità della somma necessaria per il risarcimento dei danni.

Capo II

ASSEGNI DI STUDIO - PREMIO REGIONE PUGLIA CATALOGHI DELLA PIETRA PUGLIESE

Art. 26.

Sono istituiti 10 assegni di studio biennali a favore di giovani i quali abbiano conseguito la laurea in scienze geologiche successivamente all'ultima sessione dell'anno accademico 1973-74.

Costituiscono titoli di preferenza nella concessione dello assegno di studio, a parità di merito, l'avere conseguito la laurea presso le Università della Regione e l'avere svolto la tesi di laurea nell'ambito del territorio pugliese.

Coloro cui saranno attribuiti gli assegni di studio si perfezioneranno nelle conoscenze e nelle metodologie geologiche presso gli istituti di competenza delle Università della Regione nonchè nelle indagini geologiche e nei lavori di rilevamento con particolare riferimento alle finalità di cui agli articoli 21 e 24 della presente legge.

Scaduto il biennio, l'università, secondo le norme del suo ordinamento, rilascia ai titolari degli assegni di studio un attestato dal quale risulti il lavoro compiuto e la diligenza, le capacità e la perizia degli stessi.

L'attestato costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza per i concorsi che possono essere banditi dall'amministrazione regionale.

Art. 27.

L'importo di ogni assegno di studio è determinato, al lordo di ritenute, in L 5.400 000 oltre L. 1.200.000 per rimborso forfettario delle spese di trasferta dalla residenza del titolare dello assegno di studio all'università nonchè per rimborso di quelle altre spese per sopralluoghi, verifiche e ricerche ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

Ogni assegno di studio sarà pagato in 24 rate mensili posticipate di L. 275.000 ciascuna, al lordo di ritenute, decorrendo il termine per la prima rata dal giorno della stipula della convenzione o da quello in cui la convenzione medesima sarà operativa.

Art. 28.

Il concorso per gli assegni di studio potrà essere bandito dalle Università della Regione secondo le norme vigenti, e la graduatoria definitiva del concorso sarà comunicata alla Regione.

Gli assegni di studio sono attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria con deliberazione della giunta regionale.

Qualora, per qualsivoglia motivo le Università della Regione non possono provvedervi, il concorso di cui al primo comma sarà bandito dalla giunta regionale.

Art. 29.

E' istituito il « Premio Regione Puglia » con la complessiva dotazione di L. 10.000.000 da assegnarsi, in ragione di L. 5.000.000, di L. 3.000.000 e di L. 2.000.000, rispettivamente agli autori delle prime tre migliori monografie inedite e di rilevante importanza pratica sul tema: « Ripristino o sistemazione dell'ambiente nelle zone interessate dalle cave pugliesi ».

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, è autorizzata a stabilire tutte le modalità e condizioni per il suo espletamento, ivi compresa la nomina e costituzione della commissione giudicatrice.

Art. 30.

E' autorizzta la spesa di lire 30 milioni per la redazione e stampa di catologhi che evidenzino i principali tipi di pietra pugliese.

Spetta alla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla industria e sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera il contratto, ai sensi dell'ultima parte dello art. 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, con persona od impresa pubblicitaria esperta e qualificata nel particolare settore produttivo, con la collaborazione tecnico-scientifica di esperti in campo geomineralogico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI

Art. 31.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 saranno istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni a fianco di ciascuno di essi riportate:

a) Cap. . — Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti (art. 3) .	L.	400.000.000
b) Cap. . — Incentivazione della coltivazione di nuovi giacimenti (art. 7)	»	500.000.000
c) Cap. — Contributi ai consorzi nelle spese di gestione (art. 11) .	»	27.000.000
d) Cap. . — Contributi ai consorzi per l'attività di promozione commerciale (art. 12)	»	70.000.000
e) Cap. . — Spese per indagini geologiche, ricerche e studio (art. 22, 1° comma)	»	350.000.000
f) Cap. . — Spese per l'acquisto di foto aeree stereoscopiche (art. 23) . .	»	20.000.000
g) Cap. . — Spese per analisi fisico-chimiche (art. 25, primo comma)	»	100.000.000
h) Cap. . — Spese per eventuali danni a terzi (art. 25, quinto comma) .	»	20.000.000
i) Cap. . — Istituzione di n. 10 assegni di studio (art. 27)	»	33.000.000
l) Cap. . — Istituzione del Premio regionale Puglia (art. 29) . .	»	10.000.000
m) Cap. . — Spese per la redazione e stampa di cataloghi dei principali tipi di pietra pugliese (art. 30)	»	30.000.000
Totale .	L.	1.560.000.000

Art. 32.

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente art. 31 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1979, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1978-80, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1978, n. 14: « Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 » - allegato n. 2 -, settore d'intervento « Industria »; fase operativa 6.1 « Interventi nel settore estrattivo », che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 33.

Gli oneri di cui all'art. 31, lettere *a*), *b*), *c*), relativi agli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

L'onere di cui all'art. 31, lettera *i*), relativo all'esercizio finanziario 1980 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e sarà determinato con la relativa legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 febbraio 1979

QUARTA

(3764)

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1979, n. **10**.

Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 40: « Norme per l'esercizio venatorio nella regione Puglia per l'annata 1978-79 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 7 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del comma primo dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia », è vietata per l'annata venatoria 1978-79 la caccia al capriolo (Capreolus capreolus) in tutto il territorio della Regione.

Art. 2.

Per effetto del precedente art. 1, il punto *d*), parte « Mammiferi », dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 40: « Norme per l'esercizio venatorio nella regione Puglia per l'annata 1978-79 » è così modificato: « Mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus, lepre sarda (Lepus capensis), lepre bianca (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra), cervo (Cervus elaphus caprellus), cervo (Cervus elaphus hippelaphus), daino (dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda ».

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 40, è così sostituito: « Per la vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 febbraio 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1979, n. **11**.

Nuova disciplina della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica di cui alla legge regionale 4 agosto 1973, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 7 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il prontuario terapeutico previsto dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484, è esteso all'assistenza farmaceutica di cui alla legge regionale 4 agosto 1973, n. 19.

Sono altresì estese le norme e le modalità di prescrizione stabilite dalla regolamentazione vigente a livello nazionale.

Art. 2.

La quota fissa di L. 300 a carico dell'assistito stabilita dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, è sostituita dalla quota variabile di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, da corrispondersi nelle stesse misure e con le stesse modalità ivi previste.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 1° marzo 1979

QUARTA

(3765)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. **12.**

Modifica legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 10 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 23 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 è sostituito dal seguente:

« *Pubblicità delle decisioni del comitato e delle sezioni*. — La decisione adottata dal comitato o dalla sezione di controllo è pubblicata mediante affissione nell'albo dell'ente, che ha emesso l'atto sottoposto a controllo, per la durata di sette giorni dalla ricezione della decisione stessa ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 marzo 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. **13.**

Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 10 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, appartenenti a comuni diversi, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di più abitati (impianti collettivi), sono opere di competenze regionale.

Art. 2.

Alla realizzazione di tali impianti provvede la Regione, attraverso l'assessorato ai Lavori Pubblici, in uno dei seguenti modi:

direttamente, a mezzo degli uffici del genio civile;

in concessione, con affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a enti, imprese specializzate e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate dalla giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare dei lavori pubblici.

Le convenzioni sono stipulate dal presidente della giunta regionale.

Art. 3.

I centri abitati da servire con i singoli impianti collettivi sono determinati dal presidente della giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel « piano regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani » adottato.

Art. 4.

Per la realizzazione dei suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonché le norme della legge 10 maggio 1976, n. 319.

I progetti esecutivi degli impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal presidente della giunta regionale, su conforme parere del comitato regionale tecnico amministrativo, qualunque ne sia l'importo.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 5.

Alla gestione degli impianti collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i comuni interessati riuniti in consorzio ovvero l'EAAP, per delega degli stessi.

Il trasferimento degli impianti della Regione ai comuni interessati avviene in base a verbali di consegna corredato da certificato di collaudo.

Art. 6.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per L. 3.500 milioni con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 352 - parte 2ª - spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio 1978: « Finanziamento ai sensi dell'art. 7, lettere *A*), *B*) e *C*), della legge 2 maggio 1976, n. 183 » e per lire 14.500 milioni con lo stanziamento previsto al cap. 110 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, in corso di approvazione, disponibile.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 352: « Finanziamento ai sensi dell'art. 7, lettere *A*), *B*) e *C*), della legge 2 maggio 1976, n. 183 » del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 3.500 milioni in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 nel bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziaria con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 marzo 1979

QUARTA

(3766)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791810)